



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che:

- in data 14.11.2023 la società INDUSTRIA E TRASPORTI S.R.L. (C.F. 01595380559) ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 44, co. 1, CCII, chiedendo la fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, co. 3, CCII;
- con decreto del 16.11.2023, il Tribunale ha concesso alla società debitrice il termine di sessanta giorni (con decorrenza dalla predetta domanda) per il deposito della proposta di concordato preventivo corredato dal piano, dall'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e dalla documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, CCII, nominando il commissario giudiziale e disponendo gli obblighi informativi di cui alla lettera c) e il versamento della cauzione di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 44 CCII;
- con decreto del 27.12.2023 il Tribunale, in accoglimento della relativa istanza, ha concesso, ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), CCII, una proroga del predetto termine sino al 13.03.2024;
- dopo aver regolarmente versato la suddetta cauzione e puntualmente adempiuto ai summenzionati obblighi informativi, in data 12.03.2024, la società debitrice ha depositato la proposta di concordato (in continuità aziendale indiretta), corredata dal piano, dalla documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, CCII e dalla relazione di cui al terzo comma dell'art. 87 CCII;
- in data 22.04.2024, il commissario giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 47, co. 1, CCII, esprimendosi in senso sfavorevole alla proposta di concordato;
- con decreto depositato in data 30.04.2024, il Tribunale ha fissato l'udienza del 13.05.2024, ai sensi dell'art. 47, co. 4, CCII, al fine di discutere nel contraddittorio con la società proponente i plurimi profili di inammissibilità ivi rilevati, in recepimento dei rilievi articolati dal commissario giudiziale;
- in data 11.05.2024, la proponente, al dichiarato fine di adeguarsi ai rilievi del Collegio, ha depositato una "memoria integrativa" della proposta e del piano, correlata, tra l'altro, dalle relazioni aggiornate elaborate dal dott. Fabio Tana, ai sensi dell'art. 88, co. 1 e 2, CCII e dal dott. Andrea Bucarelli, ai sensi dell'art. 87, co. 3, CCII;

- in data 31.05.2024, nel rispetto del termine all'uopo assegnatogli (dieci giorni prima dell'udienza del 10.06.2024), il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere integrativo in ordine alla proposta e al piano così come modificati dalla proponente, esprimendosi nuovamente in senso sfavorevole all'apertura della procedura concordataria;
- in data 08.06.2024, la proponente ha, infine, depositato un'ulteriore memoria in replica ai rilievi formulati dal commissario giudiziale nel proprio parere;

visti gli atti, così come sopra ripercorsi;

udita la relazione del giudice relatore;

visto l'art. 47, co. 1, CCII, a norma del quale *“a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: [...] b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;

ritenuto che la suddetta verifica investe – anche in caso di concordato preventivo in continuità aziendale – non soltanto la legittimazione alla presentazione della domanda e la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la “legittimità sostanziale” della proposta sotto tutti i profili a tal fine rilevanti, ivi inclusi il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, la corretta formazione delle classi, l'assicurazione a ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali (che costituiscono la “causa concreta” del concordato), nonché la completezza, coerenza e logicità delle valutazioni espresse nelle relazioni di attestazione di cui agli artt. 84, co. 5, e 87, co. 3, CCII (v. Trib. Bologna 5 dicembre 2023, Trib. Siena 30 giugno 2023), indispensabile ai fini della libera e consapevole espressione del voto da parte dei creditori ai quali resta riservata ogni valutazione sulla completezza della proposta (v. *ex multis*, Trib. Napoli 21 febbraio 2024);

dato atto che la proposta in esame mira a risanare l'azienda attraverso un piano di continuità indiretta da realizzarsi attraverso:

- a. la prosecuzione dell'impresa per il tramite della Trasporto IO s.r.l., in virtù del contratto di affitto d'azienda ponte con lei sottoscritto in data 25.10.2023 (e, dunque, anteriormente al deposito della proposta concordataria), finalizzato, in conseguenza dell'omologazione del concordato, all'acquisto dell'azienda al prezzo di € 560.884,00 (di cui € 226.739,42 da versare al momento del rogito ed € 334.144,57 da corrispondere mediante accollo liberatorio del debito per TFR maturato verso i 68 dipendenti ancora in forza presso l'affittuaria dell'azienda), importo da corrispondere, in ogni caso, all'esito dell'aggiudicazione *“di un'eventuale gara pubblica indetta dal tribunale”* ex art. 91 CCII e del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, con connessa disponibilità a trascrivere sull'immobile facente parte dell'azienda un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore della massa dei creditori di Industria e Trasporti s.r.l. in concordato preventivo, con efficacia fino alla dichiarazione del commissario giudiziale in ordine all'integrale esecuzione del piano omologato, e con impegno a non distribuire gli utili d'esercizio ipotizzati - pari ad € 92.719,52 per gli anni 2024/2028, o, comunque, quelli che effettivamente saranno realizzati durante l'attività in continuità da

Trasporto IO s.r.l., al netto delle imposte e gravami di legge - al fine di destinarli a garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla procedura concordataria;

- b. un apporto di finanzia esterna pari ad € 1.000.000,00 (anziché all'originario importo di € 975.000,00, v. e-mail trasmessa alla proponente da Trasporto IO s.r.l. in data 09.05.2024 - all. 50 alla memoria integrativa), senza obbligo di rimborso, da versare a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, mediante pagamenti rateali trimestrali posticipati per una durata massima di 36 mesi, a carico della medesima Trasporto IO s.r.l., che, a sua volta, prevede, a tal fine (oltre che per essere in grado di corrispondere il prezzo di cessione dell'azienda), di beneficiare dell'impegno al versamento della somma di € 1.200.000,00 da parte della sua controllante, Universo Pane s.r.l. (cliente principale della società proponente), nonché della garanzia derivante dall'atto di "impegno irrevocabile al pagamento" sottoscritto dalla Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma (di seguito "Unicusano", controllante della Cuochissimo s.r.l., a sua volta controllante della Universo Pane s.r.l.) in vista delle obbligazioni assunte in corrispondenza dell'esecuzione del piano concordatario;

premessò che la società proponente, con la memoria integrativa della proposta e del piano depositata in vista dell'udienza del 13.05.2024, si è parzialmente adeguata ai rilievi formulati dal Tribunale alla luce del parere del commissario giudiziale, con particolare riguardo: alla stima del valore dell'azienda ai fini del computo del valore di liquidazione; alle analisi svolte in ordine alla solvibilità dell'amministratore; alla misura dei compensi pattuiti con i professionisti ed i legali coinvolti dalla proponente nell'elaborazione del piano; all'aumento del fondo destinato al compenso del commissario giudiziale ed al trattamento dei crediti da lavoro dipendente;

dato atto che, d'altro canto, la proponente ha solo parzialmente superato i rilievi del commissario giudiziale in ordine:

- a. alla solvibilità della Fondazione Unicusano, in quanto *a)* nella relazione integrativa predisposta dal dott. Andrea Bucarelli viene riportata *"una situazione contabile dell'università al 31 marzo 2024"* elaborata *"sulla base dei bilanci 2022 delle partecipate e dei dati contabili 2024 della Unicusano"*, con la precisazione, non condivisibile, che i dati utilizzati a tal fine *"non sono temporalmente coerenti ma comunque permettono di comprendere chiaramente la situazione patrimoniale delle società del gruppo"*, senza che sia nemmeno allegata a detta relazione una situazione economico-patrimoniale aggiornata proveniente dalla Fondazione; *b)* nella memoria depositata in data 08.06.2024, la proponente ha financo dato atto che *"dal punto di vista finanziario, sono stati forniti saldi di conto corrente e attestazioni bancarie, documenti oggettivi e inequivocabili che dimostrano la consistenza delle disponibilità liquide nelle casse dell'Ateneo"*, mentre di tale documentazione non v'è traccia in atti; *c)* deve, piuttosto, ribadirsi che le risultanze contabili più recenti riferibili alla Fondazione sono, tuttora, quelle poste a fondamento del bilancio relativo all'esercizio 2022, risultanti, dunque, anteriori, non soltanto al sequestro di € 20.000.000,00 - disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 11.01.2023, poi confermato con sentenza della Corte di Cassazione del 10.10.2023 (dep. il 07.03.2024) -, ma anche alla ricapitalizzazione della controllata Cuochissimo s.r.l. per € 4.450.901,00, effettuata al fine di permetterle, a sua volta, di finanziare Universo pane s.r.l. per procedere all'acquisto dell'

azienda Interpan, concluso in data 20 dicembre 2023 (v., sul punto, p. 48 della relazione integrativa del dott. Bucarelli);

- b. alla solvibilità dell'affittuaria, Trasporto IO s.r.l. ed alle garanzie da questa offerte in vista dell'adempimento, sia degli impegni concordatari, sia, ancor prima, delle obbligazioni sorte in conseguenza del contratto d'affitto "ponte", con particolare riguardo all'inadempimento della stessa al pagamento dei canoni previsto dai contratti di leasing dei veicoli aziendali, circostanza che ha condotto financo alla risoluzione del contratto di leasing n. 16006, precedentemente in essere con la Paccar Financial Italia S.r.l. (la cui asserita "rinnovazione" a seguito di opportuna voltura in capo all'affittuaria non è stata mai sufficientemente documentata dalla proponente; v. anche decreto di rigetto dell'istanza del 16.04.2024, depositato in data 30.04.2024);
- c. alla connotazione dell'impegno della Unicusano a fornire a Trasporto IO s.r.l. gli apporti necessari sia a corrispondere alla proponente l'importo di € 1.000.000,00 a titolo di finanza esterna, sia a garantire il pagamento, da parte di quest'ultima, del prezzo di cessione dell'azienda, trattandosi di obbligazioni entrambe condizionate a che l'odierna affittuaria, Trasporto IO s.r.l., risulti aggiudicataria dell'azienda stessa all'esito della "eventuale" procedura competitiva indetta dal Tribunale, evento al quale è altresì subordinata la rinuncia al credito di € 150.000,00 vantato dalla Unicusano nei confronti della proponente (v. all. 19 e 20 al piano);

premessi che, con decreto depositato in data 30.04.2024, il Tribunale aveva evidenziato che *"l'indicazione delle "iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati", imposta dall'art. 87, co. 1, lett. i), CCII è, in primo luogo, gravemente carente in ordine alle modalità di realizzazione della proposta concordataria per il caso in cui l'affittuaria non dovesse risultare aggiudicataria, all'esito della procedura competitiva ex art. 91 CCII – circostanza che, peraltro, ne comprometterebbe, come detto, la solvibilità, con conseguente aumento del rischio di possibili responsabilità debitorie solidali della società proponente in occasione della retrocessione anticipata dell'azienda (tenuto conto della non applicabilità dell'art. 212, co. 6, CCII: v. ex multis Trib. Ravenna 28 aprile 2015, Trib. Cassino 31 luglio 2014 e Trib. Terni 2 aprile 2013, con riferimento all'identica previsione di cui all'art. 104-bis, co. 6, l.f.), con particolare riguardo all'esposizione della proponente nei confronti dei lavoratori ceduti, nonché degli altri contraenti in bonis (che, in alcuni casi, non hanno ancora nemmeno volturato l'intestazione dei contratti di leasing e noleggio dei veicoli ed hanno, anzi, già addebitato alla proponente ratei insoluti riferiti al periodo di vigenza del contratto d'affitto d'azienda, circostanza gravemente sintomatica dell'inadempimento dell'affittuaria agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti ceduti per la durata di detto contratto, v. quanto dichiarato, a riguardo, dalla medesima proponente nelle istanze del 28.11.2023 e del 16.04.2024)"*;

precisato che, anche all'esito dei chiarimenti e delle integrazioni documentali depositate dalla proponente, deve ritenersi assodato che:

- a. come ribadito dallo stesso attestatore, dott. Andrea Bucarelli, nella relazione integrativa datata 10.05.2024, *"Universo pane e di conseguenza Trasporto Io non hanno al loro interno le risorse finanziarie per procedere ai due impegni concordatari: - l'acquisto d'azienda - l'erogazione della finanza esterna; per far fronte a questi impegni le due società riceveranno la provvista da Unicusano"* (v. p. 25 della rel. aggiornata);

- b. l'apporto di risorse necessarie per l'esecuzione del piano concordatario proviene, dunque, interamente, dalla Fondazione Unicusano (controllante di Cuochissimo s.r.l., a sua volta controllante di Universo Pane s.r.l., che detiene il 100% delle partecipazioni di Trasporto IO s.r.l.);
- c. gli apporti della Unicusano, come sopra evidenziato, sono espressamente condizionati a che Trasporto IO s.r.l. si aggiudichi l'azienda all'esito della procedura competitiva indetta dal Tribunale ai sensi dell'art. 91 CCII (del resto, l'impegno formulato dalla Fondazione garantisce non già, in via diretta, l'esecuzione del piano concordatario, ma piuttosto, gli impegni assunti a tal fine dalla sua società indirettamente controllata);
- d. a meno di voler ritenere che l'azienda, all'esito della procedura competitiva di cui all'art. 91 CCII, possa essere aggiudicata ad un prezzo superiore al triplo del valore stimato dall'attestatore, dott. Fabio Tana, in € 460.000,00 (così da compensare il mancato apporto della finanza esterna promessa per € 1.000.000,00), la proposta concordataria risulterebbe manifestamente infattibile qualora l'azienda venisse aggiudicata ad un soggetto diverso dall'odierna affittuaria;

dato atto che, a riguardo, la proponente ha dedotto, da un lato, che, in forza dell'attuale formulazione dell'art. 91, co. 3, CCII, l'indizione di una procedura competitiva è meramente eventuale, in quanto subordinata all'effettiva espressione di manifestazioni di interesse da parte di altri operatori del mercato e, d'altro canto, che la disciplina delle offerte concorrenti merita di *“essere conciliata con l'inclusione nel prezzo base d'asta di vari elementi di utilità, come gli accolti liberatori e gli apporti di beni e denaro”*, sicché, nel caso di specie, l'asta si sarebbe dovuta svolgere *“offrendo l'opportunità di ricevere offerte migliorative”*, da valutarsi considerando *“la finanza esterna prevista nel piano per soddisfare le proposte ai creditori”* (v. pp. 9-10 della memoria dell'11.05.2024);

preso atto del parere negativo del commissario giudiziale depositato in data 30.05.2024, il quale, a tal riguardo, ha evidenziato, tra l'altro, che:

- a. le offerte concorrenti che possono essere prese in considerazione in una procedura competitiva ex art. 91 CCII riguardano *“i beni o il complesso di beni (in primis l'azienda) da acquistare dalla procedura verso corrispettivo, non la procedura/proposta in sé”*, come invece si verificherebbe includendo nella procedura competitiva anche l'apporto di finanza esterna descritto nel piano;
- b. il nuovo Codice della Crisi, non riportando il precetto di cui all'art.163-bis, co. 3, CCII - che imponeva anche all'originario offerente di conformarsi alla prescrizioni del decreto che disponeva la procedura competitiva - sembra *“circoscrivere l'azione dell'organo giurisdizionale al ruolo di garante dell'effettività della competizione, senza interferenze circa il suo contenuto, che resta quello enucleato dall'imprenditore in crisi nel rapporto dialettico con l'originario offerente”*, il quale, nel contratto d'affitto “ponte” stipulato con la proponente ne caso di specie, ha circoscritto la propria “offerta” alla sola azienda (all. 14 al piano);

ritenuto, allora, di non poter dar corso all'iter procedurale suggerito dalla proponente, sia sulla scorta delle considerazioni esposte dal commissario giudiziale (certamente meritevoli di condivisione), sia in ragione delle seguenti, ulteriori, motivazioni:

- a. la nuova formulazione dell'art. 91, co. 1 e 3, CCII pare introdurre, nell'ambito della procedura competitiva finalizzata all'acquisizione di offerte concorrenti - da indire quando, come nella specie, *“il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni”* - una fase preliminare, finalizzata a garantire una previa *“idonea pubblicità”* dell'offerta stessa, al fine di acquisire *“offerte concorrenti”*, per poi disporre *“con decreto l'apertura della procedura competitiva”* soltanto qualora *“pervengano manifestazioni di interesse”*;
- b. la *ratio* della nuova normativa è, evidentemente, quella di imporre il ricorso all'analitica e dispendiosa (in termini di tempi e di costi) procedura descritta dai commi 4 e ss. dell'art. 91 CCII, unicamente qualora la preventiva sollecitazione del mercato, da svolgersi con modalità deformalizzate, dia esito positivo;
- c. la formulazione letterale dell'art. 91 CCII (e, in particolare, dei suoi commi 3 e 10) non consente, tuttavia, né di escludere che, in ragione della peculiarità del caso concreto, il Tribunale possa comunque ritenere utile indire la procedura competitiva anche qualora, nel corso della previa sollecitazione del mercato non emergano manifestazioni di interesse, né, tantomeno, di ritenere ammissibile una proposta concordataria in continuità indiretta la cui fattibilità sia inscindibilmente connessa all'esito negativo di detta sollecitazione del mercato (come risulta nel caso di specie);
- d. in particolare, la possibilità, prospettata dalla proponente, di sollecitare i potenziali interessati a presentare un'offerta (o, perlomeno, a manifestare un serio interesse) in vista dell'acquisto dell'azienda attualmente affittata dalla Trasporto IO s.r.l. significherebbe, in sostanza, *a)* ingannare gli operatori economici, offrendo sul mercato un bene che non è in realtà suscettibile di entrare nella loro titolarità, poiché la presentazione di un'offerta migliorativa rispetto a quella dell'odierna affittuaria (salvo che di importo pari ad oltre il triplo del valore del bene), per tutte le considerazioni sinora esposte, implicherebbe l'infattibilità del concordato; *b)* ammettere una grave asimmetria informativa nel momento della formulazione delle manifestazioni di interesse, in quanto soltanto la proponente sarebbe, non soltanto pienamente al corrente delle conseguenze dell'altrui interessamento al bene (ossia la mancata indizione della gara o comunque l'inammissibilità del concordato), ma anche consapevole delle sue effettive ed attuali caratteristiche, la cui ricostruzione da parte del commissario giudiziario (chiamato a fornire agli interessati le informazioni richieste) risulta ostacolata dall'intervenuta risoluzione (o comunque dall'emergenza di insoluti) in relazione ad alcuni contratti inerenti all'esercizio dell'impresa in ragione dell'inadempimento dell'affittuaria; *c)* accettare il rischio che l'interessamento ricercato tra gli operatori economici del settore (chiamati, all'uopo, ad impiegare tempi e risorse) sia, a monte - e non già (fisiologicamente) a valle - del tutto vano;
- e. in sostanza, l'apertura di una procedura competitiva (come anche il sollecito a manifestare interessamenti alla stessa preordinati), in presenza di un piano concordatario che contempli la continuità aziendale indiretta, può aver luogo soltanto in presenza di una proposta concordataria di per sé ammissibile in quanto compatibile con tutti i possibili esiti di detta

gara e non già soltanto con l'esito negativo della stessa ed il suo trasferimento all'originaria offerente;

- f. nemmeno può venire in soccorso della proponente l'art. 91, co. 9, CCII, che consente (o meglio, impone) al debitore di modificare *“la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara”*, norma da intendersi circoscritta ad aggiustamenti conseguenti al prezzo di aggiudicazione ovvero alle modalità di versamento dello stesso (si pensi alla possibilità di accollo dei debiti di cui all'art. 214, co. 8, CCII), ma estranea a stravolgimenti della proposta originaria (i quali si renderebbero, invece, necessari nel caso di specie, in cui, in ogni caso, né Trasporto Io s.r.l. né le sue controllanti, dirette o indirette, hanno manifestato alcun interesse a corrispondere l'apporto di finanza esterna promesso nell'eventualità in cui l'aggiudicazione avvenga in favore di soggetto diverso dall'odierna affittuaria, come sottolineato dal commissario alla p. 13 del proprio parere del 30.04.2024);
- g. sotto ulteriore versante, non si ritiene di poter dar corso ad una procedura competitiva (o anche soltanto ad un sollecito a manifestare interesse) avente ad oggetto unitamente al *“bene”* azienda (così come delineato nel contratto d'affitto con proposta d'acquisto concluso in data 25.10.2023 tra la proponente e Trasporto IO s.r.l.), anche la finanza esterna promessa dall'affittuaria e garantita dalla Unicusano, in quanto ciò risulterebbe, in primo luogo, in contraddizione con la *ratio* dell'istituto delle offerte concorrenti che, come evincibile dalla Relazione illustrativa all'art. 2 del d.l. n. 83/2015 (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 132/2015, introduttivo dell'art. 163-bis l.f.), consiste nella *“duplice finalità di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”*, così da evitare proposte *“chiuse”* o *“preconfezionate”* che non valorizzino il reale potenziale dell'azienda (v., in tema, Trib. Brescia, 21 giugno 2018, in *ilcaso.it*; Trib. Lucca, 05 gennaio 2021 in *ilcaso.it* e Trib. Alessandria, 14 dicembre 2017, in *fallimentiesocieta.it*);
- h. inoltre, l'inclusione della finanza esterna e degli ulteriori apporti promessi dall'affittuaria (destinazione degli utili e vincolo di destinazione dell'immobile ove ha sede l'azienda) nella procedura competitiva pregiudicherebbe la *“comparabilità”* tra le offerte, requisito necessario per consentire la *“partecipazione effettivamente competitiva alla vendita”* (cfr., sul tema, App. Venezia, 14 giugno 2018, in *www.ilcaso.it*);
- i. peraltro, l'inclusione della finanza esterna nella procedura competitiva implica un'alterazione del criterio di ripartizione delineato, per il concordato in continuità, dall'art. 84, co. 6, CCII -a mente del quale il *“valore di liquidazione”* deve essere distribuito *“nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione”*, mentre l'apporto eccedente previsto dalla proposta ben può essere ripartito in conformità alla cd. *“relative priority rule”* - a meno di non voler imporre all'aggiudicatario di versare l'ulteriore apporto promesso in eccedenza rispetto al prezzo d'acquisto offerto per l'azienda in conformità a quanto previsto nel piano (ossia, nella specie, con pagamenti dilazionati in trentasei mesi in favore dei creditori chirografari appositamente classati), il che significherebbe, in sostanza, assimilare l'aggiudicatario ad un vero e proprio nuovo *“proponente”*, annichilendo così la distinzione tra *“proposte concorrenti”* ex art. 90 CCII e *“offerte concorrenti”* ex art. 91 CCII, rimasta, invece, ferma nel nuovo testo normativo;

- j. del resto, la stessa possibilità, invocata dalla proponente, di versare il prezzo mediante altre tipologie di apporti non è rimessa alla libera determinazione dell'offerente, ma richiede di essere calata nelle regole proprie della disciplina concorsuale (si pensi alla possibilità di corrispondere parte del prezzo d'acquisto d'azienda o di suoi beni mediante accollo dei debiti, che, a norma dell'art. 214, co. 8, CCII, può aver luogo soltanto qualora non alteri la graduazione dei crediti concorsuali);

considerato che, in altri termini, la proposta concordataria in esame è inidonea a realizzare la “causa concreta” propria del concordato in continuità indiretta, così come delineato dal Codice della Crisi, il quale, all'art. 47, co. 1, lett. b), prevede che, ai fini dell'ammissibilità della proposta, il relativo piano debba risultare non solo non “*manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore*”, ma anche “*alla conservazione dei valori aziendali*”;

ritenuto, infatti, che quest'ultimo requisito, in presenza di un'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte di un soggetto già individuato deve necessariamente coordinarsi con la collocabilità del bene sul mercato al fine di ottenerne il suo miglior realizzo a prescindere dagli ulteriori apporti e condizioni contemplati nella proposta, a meno di non voler “blindare” l'azienda nella proposta concordataria formulata dal debitore, contravvenendo alla *ratio* originaria dell'istituto delle offerte concorrenti, sopra ripercorsa, rispondente a finalità pubblicistiche ed avente carattere imperativo (così, Trib. Brescia, 21 giugno 2018, cit.);

sottolineato che, peraltro, la società affittuaria, su richiesta della proponente, si sarebbe impegnata a produrre una “garanzia” per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'affitto d'azienda “*entro la data di inizio delle operazioni di voto e comunque prima che venga iniziata la procedura di gara volta a valutare le eventuali offerte concorrenti ex art. 91 CCIP*”, ma non già prima dell'ammissione della proposta ai sensi dell'art. 47 CCII;

ritenuto, pertanto, che ciò implicherebbe l'apertura di una procedura concordataria potenzialmente irrealizzabile, dando luogo, al contempo, alla maturazione del presupposto per il riconoscimento della prededuzione sui compensi dei professionisti ex art. 6, co. 1, lett. c) CCII, con ulteriore pregiudizio per la conservazione dei valori aziendali (cfr. p. 13 del parere del commissario del 30.04.2024, laddove evidenzia che l'apertura della procedura darebbe luogo ad un “*rilevantissimo importo di crediti prededucibili (ex multis, quelli dei professionisti), di gran lunga superiore al ricavato della vendita dell'azienda (al netto del TFR)*”);

ritenuto che le circostanze sopra esposte (da leggere unitamente ai rilievi contenuti nel decreto del 30.04.2024), anche all'esito del contraddittorio con la società proponente, depongono per l'inammissibilità della proposta concordataria in epigrafe;

visto l'art. 47, co. 1, lett. b), CCII,

DICHIARA

inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla INDUSTRIA E TRASPORTI S.R.L. (C.F. 01595380559);

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 14/06/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)